MODIFICHE ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124, CONCERNENTE IL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E LA DISCIPLINA DEL SEGRETO

Art. 11

Modifica all'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, in materia di divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato

Dopo il primo periodo del comma 9 dell'articolo 41 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' inserito il seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta del Presidente del Comitato parlamentare, espone, in una seduta segreta appositamente convocata, il quadro informativo idoneo a consentire l'esame nel merito della conferma dell'opposizione del segreto di Stato».

Versione in vigore dal 25 agosto 2012, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto
Estremi	Legge 7 agosto 2012, n. 133
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-3-agosto-2007-n-124-concernente-il-sistema-di/art-11-modifica-all-articolo-41-della-legge-3-agosto-2007-n-124-in-materia

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it